NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 106

Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge

Ogni pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato che, scientemente in opposizione al disposto della presente legge, abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra o di mare, riforma od esclusioni dal servizio militare, ovvero abbia data arbitraria estensione alle norme sulla leva aeronautica e sugli arruolamenti volontari aeronautici, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Terza — Renitenza alla leva e diserzione sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Titolo	II — Sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-106-responsabilita-dei-funzionari-dello-stato-per-azioni-contrastanti-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it